

L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell'Azienda Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;

VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e segnatamente:

- il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art. 142 bis "norme transitorie", che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: "Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 20 del 22 dicembre 2008 ("Adeguamento dell'assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08.

Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell'attività di integrazione socio-sanitaria");

CONSIDERATO che:

- sulla base della legge n. 328/2000 ("Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e della normativa regionale di settore, le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale ad integrazione della rete istituzionale dei servizi;
- in virtù dei principi statutari, la Società della Salute e il Comune di Firenze pongono al centro della loro azione programmatica e amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana, sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore;

PRESO ATTO che la Fondazione Tommasino Bacciotti intende impegnarsi, come risulta da un'apposita proposta mantenuta agli atti della Direzione Sicurezza Sociale, nella realizzazione di un progetto denominato "Casa Accoglienza Tommasino" presso un appartamento, di proprietà comunale e concesso in locazione, sito in Lungarno Ferrucci, 47/A-B, che la Fondazione stessa intende ristrutturare, arredare e mettere gratuitamente a disposizione delle famiglie di bambini ammalati che provengono da lontano e in cura a Firenze;

RICONOSCIUTA la validità del progetto proposto dalla Fondazione Tommasino Bacciotti e considerato opportuno instaurare un rapporto convenzionale con la Fondazione stessa per la realizzazione delle attività in esso previste, al fine di fornire un servizio qualificato ed utile alla collettività;

DATO ATTO che la Fondazione Tommasino Bacciotti è iscritta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1983 del 22/06/2006 al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Provinciale di Firenze;

RITENUTO quindi di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che la convenzione in oggetto non comporta oneri finanziari per il Comune, essendo tutte le spese relative alla gestione delle attività previste a carico della Fondazione;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione tra il Comune e la Fondazione Tommasino Bacciotti, allegato al presente atto quale parte integrante;

- di dare atto che la convenzione in oggetto non comporta oneri finanziari per il Comune;
- di stabilire che la stipula della Convenzione medesima avverrà a cura dell'Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali, P.O. Contratti di Appalto e Convenzioni del Comune;
- di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;
- di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

Il Presidente SdS
Ass. Graziano Cioni

Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CASA ACCOGLIENZA TOMMASINO”

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese _____

TRA

Il Comune di Firenze, P.I. 01307110484, rappresentato da _____, non in proprio ma nella sua qualità di _____,

E

La Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, con sede in Fiesole (FI), nella persona del legale rappresentante PAOLO BACCIOTTI, nato a FIESOLE il 4 GENNAIO 1962 domiciliato per la carica presso l'ente sopraindicato,

PREMESSO CHE:

- La Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha finalità di promuovere lo studio e la cura dei tumori cerebrali infantili;
- la Fondazione svolge la propria azione finanziando borse di studio e l'acquisto di macchinari per la terapia tumorale e offrendo supporto, anche economico, alle famiglie di bambini colpiti dalla malattia;
- la Fondazione è impegnata nella realizzazione di un progetto denominato “Casa Accoglienza Tommasino” presso un appartamento, di proprietà comunale e concesso in locazione, sito in Lungarno Ferrucci, 47/A-B, che la Fondazione stessa intende ristrutturare, arredare e mettere gratuitamente a disposizione delle famiglie di bambini ammalati che provengono da lontano e in cura a Firenze;
- l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno instaurare un rapporto convenzionale con Fondazione, al fine di fornire un servizio qualificato e utile alla collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze e la Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus per un intervento integrativo di servizi di pubblico interesse, in spirito di collaborazione e partecipazione, consistente nell'erogazione di interventi sociali di tipo alloggiativo in favore famiglie di bambini ammalati che provengono da lontano e in cura a Firenze.

Articolo 2

Attività

La Fondazione realizza a proprie spese e mette gratuitamente a disposizione delle famiglie di bambini ammalati che provengono da lontano una Casa Accoglienza, denominata “Casa Accoglienza Tommasino”, allo scopo di sostenere tali famiglie nei periodi di permanenza in Firenze necessari a garantire le cure dei loro figli.

La Casa Accoglienza è in grado di accogliere indicativamente 4 persone.

Articolo 3

Organizzazione e personale

Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, la Fondazione mette a disposizione personale addetto ai servizi necessari e propri volontari.

Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

La Fondazione assicura il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa vigente in materia dei diritti dell’utenza e di tutela dei dati personali, nonché di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

La Fondazione assicura altresì che i locali e gli arredi e attrezzature utilizzati siano conformi allo scopo secondo la normativa vigente.

La Fondazione si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dell’attività di cui alla presente convenzione in caso di danni a cose o persone, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente.

Il Responsabile per la Fondazione delle attività indicate nella presente convenzione è Paolo Bacciotti.

Articolo 4

Spese

Lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Firenze, essendo tutte le spese ad esse relative a carico della Fondazione.

Articolo 5

Privacy

Il legale rappresentante della Fondazione si impegna fin d’ora ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03, nonché, ove richiesto dal Titolare del Trattamento dei dati personali del Comune di Firenze, ad assumere la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali (o a comunicare altro nominativo), ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del decreto legislativo n. 196/03, e a rispettare le prescrizioni relative al disciplinare predisposto dal Comune di Firenze, di cui dichiara di aver preso visione.

Articolo 6

Verifiche

Il Comune di Firenze, tramite la Direzione Sicurezza Sociale, provvede all’accertamento delle obbligazioni assunte e, qualora accerti inadempienze rilevanti, tali da far ritenere che la Fondazione sia venuta meno alle finalità e agli obblighi di cui alla presente convenzione, provvede alla sua revoca.

Articolo 7
Durata

La presente convenzione ha la durata di due anni a partire dalla data di stipula e può essere rinnovata con apposito provvedimento per ulteriori due anni qualora perdurino le condizioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale alla sua stipula e risulti che la Fondazione abbia svolto in maniera soddisfacente le attività da essa previste.

Articolo 8
Controversie

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è di competenza del Tribunale di Firenze.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 460/97.

PER IL COMUNE

PER LA FONDAZIONE
